

N. 2406

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1997

—————

Norme per la determinazione del fondo di solidarietà nazionale  
previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana ha inteso conferire rilevanza costituzionale, in seno al nostro ordinamento, ad un fondamentale principio di carattere solidaristico della regolamentazione dei rapporti di natura finanziaria tra lo Stato e la Regione stessa, istituendo, a tal fine, un «fondo di solidarietà nazionale» destinato a colmare, almeno in parte, quel mancato o parziale sviluppo economico che, ancora oggi, tristemente connota la vicenda socio-economica siciliana rispetto a quella di gran parte del Paese. L'esame di detta disposizione statutaria ci consente di enucleare agevolmente il disegno tracciato dal legislatore che del fondo ha inteso indicare espressamente la natura, i vincoli e le modalità di utilizzo, nonché l'obbligo di periodica revisione in ragione dell'evolvere del contesto economico di riferimento. Ben lungi, dunque, dall'apparire un generico intervento volto al mero trasferimento di risorse finanziarie e da assicurare, se ed in quanto, di volta in volta compatibile con gli orientamenti maturati in sede di formazione del bilancio dello stato, il fondo appare come un istituto mirato alla realizzazione di investimenti produttivi ben delineabili, ancor oggi irrinunciabili per la corretta articolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

Tuttavia, dalla data di entrata in vigore dello Statuto ad oggi, è stato determinato e costante il tentativo di ridimensionare progressivamente il contenuto di tale prescrizione costituzionale, in corrispondenza, peraltro, di necessarie politiche di rigore mirate al crescente contenimento della spesa pubblica.

Nel corso degli anni l'entità del fondo è stata, in pratica, determinata dalla legisla-

zione nazionale di volta in volta succedutasi con riferimento al gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nel territorio regionale.

La stessa Corte costituzionale, peraltro, non ha mancato di evidenziare, in taluni suoi pronunciamenti, come il contributo statale erogato a titolo di solidarietà nazionale non sia assistito da garanzie costituzionali concernenti il relativo ammontare e le modalità erogative ed, infine, a fronte di precisi vincoli di utilizzo, talune leggi regionali siciliane di riferimento hanno determinato, di fatto, un uso del fondo per finalità diverse determinando un processo distorsivo culminato nella vittoriosa attività di impugnativa della normativa in questione da parte del commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Alla luce delle predette considerazioni, il presente disegno di legge mira a definire compiutamente il criterio di determinazione dell'ammontare del fondo, ancorandolo, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1, alla parziale copertura della differenza del minore ammontare dei redditi prodotti nella Regione siciliana rispetto alla media nazionale.

La legislazione di assegnazione del contributo ha assunto a base di commisurazione l'imposta di fabbricazione, perchè essa era l'unica imposta che consentiva di esprimere con immediatezza il collegamento con la funzione di riequilibrio dei redditi di lavoro prodotti nella regione con la media nazionale ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana. In sostanza, l'assegnazione di una percentuale del gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa nella Regione misurava anche l'impiego del lavoro come fattore di produzione.

Tale realtà giuridica è però mutata con l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la cui base imponibile assume tutti i fattori di produzione e quindi è idonea più dell'imposta di fabbricazione ad esprimere il divario socio-economico esistente rispetto al restante territorio nazionale. Inoltre, l'assunzione dell'IRAP a base di commisurazione del contributo realizza meglio il fine solidaristico della perequazione alla media nazionale, perchè tiene conto direttamente delle differenti realtà industriali conseguite nelle singole regioni.

L'articolo 2 introduce, invece, più analitiche prescrizioni in ordine alle modalità di utilizzo del fondo attraverso un proficuo raccordo con la normativa regionale già esistente in tema di programmazione socio-economica, nonchè precisi vincoli all'operato dell'amministrazione regionale, sì da rendere noti, preventivamente all'erogazione del fondo, gli interventi da finanziare attraverso il suo utilizzo. Di quest'ul-

timo si intendono, poi, monitorare gli effetti mediante l'istituzione presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di un apposito osservatorio chiamato a fornire indicatori utili alla revisione periodica dell'ammontare del fondo secondo quanto chiarito dallo stesso articolo 38 dello Statuto.

Logico compendio alla materia trattata dal presente disegno di legge risulta, infine, la normativa di attuazione dello Statuto in materia finanziaria della quale, a distanza di oltre trenta anni dall'approvazione, si rende necessaria una organica revisione in grado di armonizzare tra loro disposizioni lacunose e, talvolta, contraddittorie, all'origine di non poca conflittualità nei rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana. In tal senso, trova piena giustificazione il contenuto programmatico dell'articolo 4 che è comunque da intendere operativamente connesso al contenuto dell'articolo 43 dello Statuto che detta proprio le procedure della normativa d'attuazione statutaria.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Criteri di determinazione del fondo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana)*

1. Il fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è determinato in base al principio della parziale compensazione del minore complessivo ammontare dei redditi da lavoro prodotti nella Regione medesima rispetto alla media nazionale, secondo le risultanze della verifica di cui all'articolo 3. L'ammontare del contributo relativo al triennio 1997-1999 è quantificato, comunque, nel 65 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione delle accise, dell'imposta di consumo e del contributo di riciclaggio sul polietilene riscossi, in ciascuno dei predetti anni finanziari, nel territorio della Regione e viene versato dallo Stato a quest'ultima nell'anno successivo a quello cui si riferisce, in base al totale dei versamenti, in conto competenza ed in conto residui, annualmente effettuati a titolo di imposta di fabbricazione presso le sezioni di tesoreria provinciale della Sicilia.

**Art. 2.**

*(Impiego del fondo di solidarietà nazionale ed attività di programmazione regionale)*

1. La Regione siciliana impiega le risorse finanziarie trasferite dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale per la realizzazione di lavori pubblici, in attuazione del programma annuale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regio-

nale 19 luglio 1978, n. 16, e successive modificazioni.

2. Il programma annuale è approvato dalla giunta regionale, entro la chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello di erogazione del fondo di cui all'articolo 1.

3. L'erogazione del fondo è subordinata all'approvazione del programma di cui al comma 2.

4. Al termine di ciascun esercizio finanziario il presidente della Regione siciliana trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri il rendiconto concernente le somme utilizzate unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.

#### Art. 3.

*(Osservatorio per la rideterminazione del fondo di solidarietà nazionale)*

1. Presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è istituito un osservatorio per la verifica periodica dell'incidenza del fondo sull'incremento dei livelli di reddito regionale in rapporto alla media nazionale, ai fini della determinazione quinquennale dell'ammontare del fondo medesimo.

#### Art. 4.

*(Revisione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la revisione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, al fine della applicazione compiuta dei principi di autonomia finanziaria della Regione.

## Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 1.875 miliardi per il 1997, 1.900 miliardi per il 1998 e 1.925 miliardi per il 1999, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

## Art. 6.

*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge l'applicazione del programma di cui all'articolo 2 ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.



